

ADEMPIMENTI

Versamento Imu/Tasi: ravvedimento operoso

di Dottryna



Entro il prossimo 17 luglio, i contribuenti che non hanno provveduto al versamento della prima rata Imu/Tasi, potranno provvedervi ricorrendo al ravvedimento con riduzione a 1/10.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della correzione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Adempimenti”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo mette in luce le caratteristiche generali del ravvedimento applicato all’Imu e alla Tasi.

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 16 del D.Lgs. 473/1997](#), che in caso di violazioni delle norme in materia di tributi locali rinvia all'applicazione della “**disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie**”, appare chiara la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente versamento Imu o Tasi. Tale istituto, lo si ricorda, a seguito della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), è stato “rimodulato” anche in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali.

Tuttavia, ai fini del ravvedimento Imu/Tasi, si rammenta che:

- continua ad applicarsi la **causa ostativa** relativa alla presenza di un **eventuale controllo fiscale**, ossia l'istituto è applicabile “*sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza*” (articolo 13, D.P.R. 472/1997);
- è applicabile ai tributi locali quanto disposto dalla [lettera a-bis\) dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#) (riduzione ad 1/9 del minimo), mentre **non sono applicabili le riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater)** dello stesso articolo in quanto circoscritte ai tributi “amministrati” delle Entrate.

Si rileva, poi, che dovrebbe valere anche per i tributi locali quanto chiarito dalla [risoluzione AdE 67/E/2011](#) in materia di **ravvedimento “parziale”**: secondo l'Agenzia **il limite all'effettuazione di tali ravvedimenti “scaglionati”** è rappresentato **dall'intervento di controlli**

fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento; in tali circostanze, l'omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

Ciò detto, nella trattazione che segue si riepilogano le sanzioni previste in materia di Imu e Tasi in caso di omesso o insufficiente versamento.

Omessi o insufficienti versamenti

In generale, l'[articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#) dispone che:

- il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa **del 30%** per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia **diventa pari al 15%**;
- per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un **importo pari a un 1/15** per ciascun giorno di ritardo.

Le sanzioni così previste sono applicabili anche ai casi di omesso o insufficiente versamento di Imu/Tasi; tuttavia, per sanare le eventuali violazioni, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, nel qual caso sono applicabili le relative **riduzioni**.

A tal fine occorre evidenziare che:

- ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. a\) del D.Lgs. 472/1997](#), la sanzione è **ridotta a 1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso avviene **entro 30 giorni** dalla commissione della violazione;
- ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. a-bis\) del D.Lgs. 472/1997](#), introdotta dalla L. 190/2014, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro 90 giorni** la sanzione è ridotta **a 1/9 del minimo**.

Pertanto, combinando le suddette disposizioni normative, e tenuto conto che le riduzioni di cui alle [lettere b-bis\), b-ter\)](#) e [b-quater\)](#) non sono applicabili alle violazioni in materia di Imu/Tasi in quanto circoscritte ai tributi "amministrati" dall'Agenzia delle Entrate, si rileva che il ravvedimento comporterà l'applicazione delle seguenti **sanzioni ridotte**.

Sanzione ridotta

Termini ravvedimento



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >